

Speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater per le annualità dal 2018 al 2022. Indicazioni per il versamento con modello F24 dell'imposta sostitutiva per l'adesione da parte di società o associazioni "trasparenti"

Pubblicata dall'Agenzia della entrate, la [risoluzione n. 1 del 9 gennaio 2025](#) che fornisce le indicazioni per il versamento con il modello F24 dell'imposta sostitutiva per l'adesione al regime di ravvedimento speciale ex articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 da parte di **società o associazioni "trasparenti", di cui all'articolo 5 ovvero 115 e 116 del TUIR**, che hanno scelto di aderire al concordato preventivo biennale.

Il documento di prassi, "*integra*" il contenuto della [risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024](#) con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. La

prima [risoluzione del 2025](#) fornisce, ora, le attese indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui lo speciale ravvedimento si riferisca a società o associazioni “trasparenti”.

Le nuove indicazioni per l’adesione di società e associazioni “trasparenti” di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR

Con il [provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 403886 del 4 novembre 2024](#) (in “Finanza & Fisco” n. 31/2024, pag. 1713) sono state stabilite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in argomento.

In particolare, il paragrafo 3.2, ha previsto che «Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir” l’opzione di cui al precedente punto 3.1 è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:

- dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati».

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali **da parte dei soci o associati**, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione

“Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il **codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato**; il campo *“Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”* **è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73”** da riportare nel campo *“codice identificativo”*, come di seguito ridenominato.

▪ **“73” – “Contribuente – Società”.**

Restano validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo *“Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”* e del codice identificativo **“73”**.

Versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali effettuato da parte della società o associazione in luogo dei singoli soci o associati

L’articolo 7, comma 1, lett. *a-bis*), del [decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189](#), intervenendo sul comma 8 dell’articolo 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha previsto che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera *a*), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito

dalla società o associazione **in luogo dei singoli soci o associati**.

In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo **"4075", indipendentemente dalla compagine sociale**.

Il versamento dovrà riferirsi **all'intero ammontare dell'imposta dovuta** relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo **"4076"**.

Restano ferme le altre indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella [risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024](#).